



## CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

### UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Corso Italia, 72 – Tel. 0932/676268 – Fax 0932/676264

e-mail: [segretario.generale@comune.ragusa.gov.it](mailto:segretario.generale@comune.ragusa.gov.it)

Prot.n.

Ragusa, 15/11/2017

Al Sig. Dirigente del II Settore

e p. c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Vice-Sindaco

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Sig. Dirigente del III Settore

OGGETTO: Nota Dirigente settore 3°, prot. n° 0120565 del 10/11/2017 – Disposizione di servizio.

Con nota trasmessa il 10 novembre u.s., assunta al protocollo generale con il n° 0120565/2017 il Dirigente del III° Settore ha relazionato in merito alle necessità che hanno portato alla mancata autorizzazione delle ferie della dipendente dr.ssa Rita Carfi, Funzionario Direttivo e titolare di P.O. presso il Settore Gestione servizi contabili e finanziari.

In particolare lo stesso mette in evidenza che tale iniziativa si è resa necessaria ed indispensabile ed appariva come l'unica percorribile allo scopo di procedere a:

- formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (termine di approvazione fissato per il 31.03.2017), il cui iter ha richiesto lo svolgimento di fasi particolarmente complesse fra cui la formazione del D.U.P. 2017-2019, propedeutico alla successiva Nota di aggiornamento al D.U.P. e l'approvazione dello schema di bilancio;


- riaccertamento ordinario residui attivi e passivi per la formazione del Rendiconto di gestione 2016;
- redazione della proposta di Rendiconto di gestione 2016, per il quale la legge fissa come termine il 30.04.2017;
- prima applicazione del principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale richiesto per la formazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale quali allegato al Rendiconto di gestione 2016;
- certificazione del "pareggio di bilancio" attraverso l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica collegati al rispetto del c.d. "patto di stabilità", per il quale il termine perentorio era fissato per il 31.03.2017; nonché, primo monitoraggio al 30.06.2017 del "pareggio di bilancio" relativo all'annualità 2017.

In considerazione della particolare criticità della situazione che poneva l'Ente in difetto rispetto al mancato rispetto di adempimenti per i quali sono prescritti termini perentori di legge, lo scrivente Segretario Generale, alla luce della rappresentazione di difficoltà evidenziate dal Dirigente, con propria nota del 03.05.2017, prot. n. 54036, ha sollecitato lo stesso Dirigente del 3° Settore a predisporre i relativi atti e *"Lasciando il dovuto spazio all'autonomia organizzativa e gestionale propria della funzione dirigenziale, si invita altresì a tenere in considerazione la possibilità di impiegare pienamente la dr.ssa Carfi alle attività di formazione del Bilancio di Previsione e di avvalersi in modo completo delle potenzialità e dei vantaggi che possono essere offerti dalla procedura di contabilità per ricevere il necessario supporto per la predisposizione ed elaborazione richiesti per la prima volta dalla contabilità armonizzata per il Rendiconto di Gestione"*.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e delle conseguenze per l'Ente rispetto ai mancati adempimenti evidenziati, il Dirigente *de quo* ha ritenuto necessario non autorizzare la dr.ssa Carfi a godere di n. 9 giorni di fere maturate negli ultimi tre mesi di servizio, proprio perché la Sua collaborazione sarebbe stata, oltre che necessaria, anche determinante, in quanto non fungibile con altro personale in servizio presso detto Settore.

E' appena il caso di ricordare il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Ragioneria (incaricata di posizione organizzativa), rivestito dalla stessa, che si rendeva indispensabile affinché le attività in corso potessero giungere nel più breve tempo possibile alla conclusione; anche grazie alla Sua presenza in servizio si è potuto arrivare alla conclusione dei seguenti procedimenti:

- formazione della proposta di D.U.P. 2017-2019, approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 18.05.2017);
- proposta Nota di Aggiornamento al D.U.P. e schema di bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 06.07.2017;
- proposta di Rendiconto di gestione 2016, approvato con deliberazione C.C. n . 36 del 03.08.2017;
- inoltre, ha avuto regolare corso lo sviluppo dell'attività ordinaria di controllo di regolarità contabile quale supporto al sottoscritto, in un periodo particolarmente denso e difficile proprio per il sovrapporsi di scadenze ed adempimenti, in buona



parte assolutamente nuovi e di carattere straordinario a seguito dell'applicazione dei nuovi principi contabili.

Come è facilmente dimostrabile trattasi di attività di importanza vitale e che caratterizzano la "vita" di un Ente, attività alle quali vanno aggiunte tutte le novità richieste, per la prima volta, dalla c.d. "contabilità armonizzata" che ha imposto procedure straordinarie. Trattasi quindi di procedimenti senza l'appontamento dei quali qualsiasi attività amministrativa risultava essere paralizzata.

Allo scopo di meglio chiarire la necessità e la indispensabilità nell'approvare gli atti di programmazione finanziaria e di rendicontazione della stessa, si elencano anche se non in maniera esaustiva le conseguenze connesse alla loro mancata approvazione.

#### **Conseguenze della mancata approvazione del Bilancio di previsione nei termini di legge.**

Negli Enti locali il bilancio di previsione deve essere approvato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, non oltre il termine di proroga fissato dallo Stato.

Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale termine, fermo restando il limite di effettuazione delle spese in misura non superiore ad un dodicesimo di cui al paragrafo precedente.

Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. Tale gestione è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Di norma, poi, la legge finanziaria specifica che l'erogazione della prima rata dei trasferimenti ordinari, da parte dello Stato, è subordinata, appunto, all'avvenuta approvazione del bilancio. Pertanto, il ritardo nell'adozione del documento entro il termine di legge comporta la sospensione dell'erogazione del trasferimento ordinario con tutti i negativi riflessi in materia di pagamenti a terzi e quant'altro.

Le conseguenze dell'inadempimento nell'adozione del documento sono disciplinate oltre che dal TU anche dalla normativa regionale che prevede, nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nel termine entro il quale lo stesso debba essere approvato, che l'Assessorato regionale per le autonomie locali nomini un Commissario *ad acta* affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In quest'ultimo caso e comunque quando il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Commissario *ad acta* assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, all'amministrazione inadempiente.

Dalla data del provvedimento sostitutivo, cioè dalla nomina del Commissario, inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, la quale dispone che per lo scioglimento e la sospensione dei Consigli comunale che viene decretata dal Presidente della Regione su proposta della Giunta Regionale.




## **Conseguenze della mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge**

L'articolo 227, comma 2, del Dlgs n. 267 del 2000 prevede che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il predetto termine si applica la procedura prevista dal comma 2, dell'articolo 141 del Tuel, con l'assegnazione al consiglio di un termine non superiore a 20 giorni, e in caso di ulteriore mancata approvazione, con la nomina di apposito commissario prefettizio che si sostituisce all'organo consiliare, con l'inizio della procedura per il suo scioglimento. Risulta, altresì, applicabile l'articolo 136 Tuel ai sensi del quale, qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino ovvero omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito... Il Commissario ad acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

Fermo restando l'attivazione delle procedure sostitutive, la mancata deliberazione del conto consuntivo comporta le seguenti ulteriori conseguenze disciplinate dal Tuel:

- a) articolo 161, comma 3: la mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. Come anticipato, nella nuova formulazione dell'articolo 161 del Tuel, è stabilito che la mancata trasmissione del certificato comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale;
- b) articolo 203, comma 1: non è possibile ricorrere all'indebitamento a decorrere dall'esercizio successivo. Precisamente, il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti;
- c) articolo 243, comma 6: sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione e gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento;
- d) articolo 172, comma 1, lettera a): il rendiconto costituisce, altresì, un allegato "necessario" al bilancio di previsione del secondo anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, rendendo pertanto illegittima l'approvazione dello stesso bilancio e creando in questo modo le premesse per la nomina del Commissario e l'avvio delle procedure di scioglimento del consiglio;
- e) articolo 187: che condiziona l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che è soggetto ad una specifica disciplina.

Infine, la mancata approvazione entro i termini di legge del bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione comporta, fino all'approvazione ed alla conseguente trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) la sanzione del blocco delle



assunzioni del personale a qualsiasi titolo, vincolo particolarmente gravoso per il Comune di Ragusa in considerazione della necessità di sostituire il personale cessato nel corso degli ultimi anni di blocco del turn over, dando attuazione al piano del fabbisogno triennale di personale che, già per l'annualità 2017, prevede l'assunzione di numerosi dipendenti per le quali sono state avviate le procedure di mobilità volontaria.

Si è in presenza quindi di conseguenze pesantissime che, a parere dello scrivente, giustificano attività ed azioni eccezionali da parte dell'Ente; il Dirigente, nella sua piena autonomia, ha ritenuto il diniego delle ferie alla Dr.ssa Carfi necessario ed indispensabile alla luce di rilevanti interessi pubblici in gioco.

Lo stesso, considerata la normativa prevista dall'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012 e gli orientamenti giurisprudenziali, ed in particolare la Sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale, ha ritenuto di privilegiare i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che rendevano l'approvazione di quegli atti assolutamente necessari ed indispensabili per salvaguardare gli interessi di una intera comunità che dalla mancata approvazione di quegli strumenti avrebbe avuto sicuramente delle conseguenze negative.

Nel caso in esame, si è avuta l'esigenza di prediligere un approccio sostanzialistico nell'interpretazione della norma, anche alla luce della citata Sentenza della Corte Costituzionale, si è concepito di procedere ad un bilanciamento, una ponderazione, un'attenta valutazione degli interessi in gioco che hanno fatto propendere per la soluzione più realistica, più efficientistica senza la quale le conseguenze sarebbero state di gran lunga più pesanti per l'ente, Comune di Ragusa e per la sua comunità.

Alla luce di quanto sopra fatto rilevare e nella consapevolezza della particolarità, non più replicabile, della situazione venutasi a creare si ritiene, in via del tutto eccezionale, che la S.V. possa provvedere alla liquidazione di quanto spettante alla dr. Rita Carfi.

Tanto per quanto di competenza.

Il Segretario Generale

Dr. Vito V. Scalagna



